



CITTÀ DI CARINI

90044 CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

RIPARTIZIONE VII – EDILIZIA PRIVATA E SANATORIA

Via Sant Anna n. 2 – 90044 CARINI (PA) tel 09108611510

DIRETTIVA DEL CAPO RIPARTIZIONE

N. 2/2017

Oggetto: ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO NELLA L.R. 16 DEL 10/08/2016 DI RECEPIMENTO DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA APPROVATO CON D.P.R N. 380/2001.

IL CAPO RIPARTIZIONE VII EDILIZIA PRIVATA E SANATORIA

Premesso che la La Legge della Regione Sicilia del 10/08/2016 n. 16 ha recepito il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 apportando qualche modifica ed ha esteso l'istituto del silenzio assenso anche alle leggi n. 47 del 28/02/1985, della legge 23/12/1994 n. 724 e della legge 24/11/2003 n. 326;

Visto l'art. 28, comma 1, della stessa che così recita: *i titolari degli immobili che hanno presentato istanza di condono edilizio possono depositareomissis.....una perizia giurata di un tecnico abilitato all'esercizio della professione, attestante il pagamento delle somme versate per l'oblazione e per gli oneri di urbanizzazione nonché il rispetto di tutti i requisiti necessari per ottenere la concessione in sanatoria, oltre la copia dell'istanza di condono presentata nei termini previsti dalle legge 28 febbraio 1985 n. 47, dalla legge 23 dicembre 1994 n. 724 e dalla legge 24 novembre 2003 n.326;*

Visto l'art. 28, comma 2, della stessa che così recita: *le pratiche di cui al comma 1 sono sottoposte ad accertamenti a campione nella misura minima del 5% per cento delle perizie presentate;*

Visto l'art. 28, comma 3, della stessa che così recita: *trascorso il termine di 90 giorni dalla data di deposito della perizia senza che sia stato emesso provvedimento con il quale viene assentito o negato il condono, la perizia acquista efficacia di titolo abitativo;*

Al fine di garantire la massima trasparenza ed imparzialità nelle procedure di controllo

Ritenuto necessario regolamentare le modalità di esame delle perizie giurate al fine di garantire la massima imparzialità e trasparenza nelle istruttorie delle pratiche;

Per tutto quanto visto e ritenuto;

DISPONE

quanto segue:

- le perizie giurate presentate ai sensi del comma 1 Art. 28 , pervenute nel mese , saranno sottoposte ad accertamento nella misura del 5% ;
- la scelta del 5% delle perizie da sottoporre ad accertamenti avverrà tramite sorteggio;
- il sorteggio avverrà ogni 5 del mese successivo a quello di riferimento alla presenza del Capo Ripartizione o di chi ne fa le veci e di altri due dipendenti comunali nella qualità di testimoni;
- delle operazioni descritte al superiore comma verrà stilato apposito verbale

La presente direttiva sarà pubblicata sulla pagina dedicata alla VII Ripartizione del sito istituzionale dell'ente.

IL CAPO RIPARTIZIONE VII
GEOM. GIOVANNI BATTISTA MANNINO

